

REGOLAMENTO (CE) N. 1131/97 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 391/97 che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 391/97⁽²⁾ stabilisce per il 1997 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia;

considerando che la Comunità, la Færøer, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa hanno avuto consultazioni in seguito alle quali hanno deciso, il 14 dicembre 1996, di raccomandare alle rispettive autorità di concludere un accordo sulla gestione e la ripartizione del fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia (aringa atlantico-scandinava) nel 1997;

considerando che in seguito a tale accordo è stata raggiunta un'intesa tra la Comunità e la Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca che consente alla Norvegia di pescare 10 000 tonnellate del proprio contingente nelle acque di pesca comunitarie a nord di 62° di latitudine Nord;

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono nuovamente consultate su tale attività di pesca e in particolare sulle condizioni di rilascio delle licenze;

considerando che occorre ora mettere in atto tali accordi per quanto riguarda l'accesso delle navi battenti bandiera della Norvegia nelle acque di pesca comunitarie e modificare in conformità il regolamento (CE) n. 391/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 391/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, la Commissione rilascia per conto della Comunità 10 licenze e permessi speciali di pesca validi in qualsiasi giorno per la pesca delle aringhe nella decisione CIEM IIa (a Nord di 62° di latitudine Nord).»

2) All'allegato I è aggiunta la tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. JORRITSMA-LEBBINK

(¹) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(²) GU n. L 66 del 6. 3. 1997, pag. 49.